



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Dirigente

Prot. N. 36/14-ATTI INT.

Ai Signori Funzionari responsabili delle
Cancellerie penali GIP e Dibattimento

Al sig. Funzionario responsabile dell'Ufficio
Spese di Giustizia

E pc al Sig, Presidente del Tribunale

Oggetto: Spese di Giustizia (compensi ai custodi giudiziari) – obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Si trasmette per opportuna conoscenza e per la comunicazione al personale in servizio nei rispettivi uffici, copia della ministeriale prot. m_dg.DAG.13/5/2014.0068413.U relativa all'oggetto.

I responsabili delle cancellerie penali cureranno di rendere edotti i custodi giudiziari circa la necessità di presentare al momento della presentazione dell'istanza ai fini del pagamento, la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 38 del decreto legislativo 163/06 (DURC).

La presente viene altresì trasmessa al responsabile dell'ufficio spese di Giustizia, per quanto di specifica competenza.

La predetta circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale del Tribunale di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, li 21/5/14

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Flora Lionetto



DM Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile



Via Ardeatina, 70 - 00185 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523

Ufficio I

Prot.

Roma, 12 MAG. 2014

M_DG		
Corte d'Appello di Bologna		
03700600601		
N. 4325 del 16/05/2014		
13 MAG 2014		
UOR	CC	RJO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Protocollo

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Roma

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Roma

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

E p.c. Al Sig. Capo dell'Ispezzionato Generale
Roma

Oggetto: Spese di Giustizia (compensi ai custodi giudiziari) - Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) -

Numerosi uffici giudiziari chiedono chiarimenti in tema di obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per il pagamento dei compensi ai custodi giudiziari nel caso in cui gli stessi ricevono un incarico fiduciario ad personam dal magistrato.

In precedenza, con nota prot. 81999 del 13/06/2013, questa Direzione Generale sulla base del parere reso dalla Ragioneria Generale con nota prot. 13887 del 23/02/2010, aveva impartito direttive agli uffici giudiziari circa la non necessità di acquisire la certificazione della regolarità contributiva di cui all'art. 38 del d.lgs. nr. 163/06 (DURC) nell'ipotesi di spese di giustizia "per incarichi affidati ad personam dall'Autorità giudiziaria, secondo criteri discrezionali e fiduciari e sulla base di

specifiche esigenze processuali, agli ausiliari del magistrato (es. periti, consulenti, interpreti, traduttori, ecc.), nonché per le prestazioni rese da custodi". e inoltre "poiché tali prestazioni (a carattere obbligatorio), collocabili nell'ambito dei contratti d'opera, non possono essere ricondotte nella disciplina dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006"

Di recente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 34701 del 08/04/2014, ha raggiunto la conclusione nel senso della obbligatorietà nell'acquisire il DURC per i pagamenti in favore dei custodi giudiziari. Secondo la Ragioneria, non vi è dubbio che *"il servizio richiesto al custode giudiziario costituisca una prestazione a carattere patrimoniale, a fronte della quale viene erogato un corrispettivo con fondi del bilancio dello Stato, e che, quindi venga a crearsi un rapporto di sinallagma funzionale con assunzione di reciproche obbligazioni. La necessità di verificare la regolarità contributiva del percipiente le somme per il servizio reso sarebbe comunque da ricondursi al rapporto obbligatorio che viene a determinarsi, ferme restando le modalità di liquidazione previste dal sistema giuscontabilistico pubblico"*.

Del resto, come osservato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella nota suddetta, le fasi dell'esecuzione della prestazione e del pagamento non possono essere sottratte ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

La verifica della regolarità contributiva risponde, in ogni caso, all'esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico del contrasto del fenomeno dell'evasione contributiva.

Pertanto, l'esonero dalla suddetta verifica nella fase di pagamento comporterebbe una disparità di trattamento tra operatori economici della medesima categoria per il solo fatto che la richiesta di prestazione, da parte dell'amministrazione pubblica, discenda da un provvedimento giurisdizionale piuttosto che da un atto negoziale.

In considerazione di quanto sopra, si invitano gli uffici giudiziari nell'ipotesi di pagamenti in favore dei custodi giudiziari a verificare la regolarità fiscale e quindi all'acquisizione del DURC.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto, quanto sopra rappresentato.

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti

